# LXXXV.

# TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1905

## Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — Sunto di petizioni — Elenco di omaggi — Prestano giuramento i nuovi scnatori Aventi, Fecia Di Cossato, Manassei e Mangili — Osservazioni del senatore Sonnino sull'ordine del giorno, alle quali rispondono il Presidente del Senato, ed il Presidente dal Consiglio, ministro dell'interno - L'incidente è esaurito - Si opprovano, senza discussione, i disegni di legge: « Proroga al 30 aprile 1906 del termine assegnato dall'articolo 4 della legge 24 marzo 1904, n. 139 e dall'articolo unico della legge 1º giugno 1905, n. 224, alla Commissione d'inchiesta sulla marina militare; Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, serie 3, per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue » -Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per agevolare i mutui fondiari » — Non ha luogo discussione generale, e, senza discussione, si approvano i primi 17 articoli; all'articolo 18 parlano i senatori Scialeja, Parpaglia, e Roux, relatore, il Presidente del Consiglio. ed il ministro del tesoro - L'art. 18 è approvato - Senza discussione sono opprovati i rimanenti articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto - Presentazione di un disegno di legge - Senza discussione si approvano i seguenti disegni di legge: « Proroga del corso legale dei biglietti di Banca e delle agevolezze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione; Prorega a tutto dicembre 1906 delle disposizioni sulla cedibilità degli stipendi; Proroya del termine di cui all'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, sui provvedimenti per la città di Roma; Aumento di L. 600,000 al capitolo 51, articolo 1º "Sussidi diversi di pubblica beneficenza" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906; Modificazioni al ruolo organico dell',Ufficio d'ispezione e sorveglianza per il bonificamento dell'Agro romano: Collocamento di otto nuovi fili telegrafici in aggiunta a quelli esistenti della rete telegrafica nazionale; Valutazione del tempo passato nella spedizione della Stella polare agli effetti de lla liquidazione della pensione » - Discussione del disegno di legge: « Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) durante l'esercizio 1905-906 > (N. 218) - Il senatore Pieras.toni parla per una dichiarazione di voto - Risposta del ministro della guerra, e replica del senatore Pierantoni - Chiusa la discussione, l'articolo unico del disegno di legge è ri aviato allo scrutinio segreto - Senza discussione sono approvati i seguenti disegni di legge: « Autorizzazione ad aumentare i limiti della lotteria a favore del Comitato esecutivo dell' Esp esizione da tenersi in Milano nel 1906; Maggiori assegnazioni e di minuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'escreizio finanziario 1905-906; Concorso dello Stato nelle spese per il VI Congresso internazionale di chimica applicata da tenersi in Roma n'illa primavera 1906; Costruzione di veicoli per trasporti postali sulle ferrovie » — Volxzione a scrutinio segreto e risultato — Il Presidente del Consiglio, ministro dell'interna, invia saluti ed esprime ringraziamenti al Presidente del Senato, il quale replica brevemente - Il Senato è convocato a domicilio.

188 Bis

### La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno ed i ministri di grazia, giustizia e dei culti, delle poste e telegrafi, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, industria e commercio, delle finanze o del tesoro.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente il quale è approvato.

### Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

- « N. 99. Il dott. Leanza Antonino, da Nicosia, fa voti al Senato in merito al disegno di legge sullo "Stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie, regie e pareggiate";
- « N. 100. La Camera di commercio ed arti di Messina fa voti al Senato in merito al progetto della Commissione Reale per il riordinamento dei servizi marittimi;
- « N. 101. Il sindaco ed alcuni consiglieri del comune di Gambugliano (Vicenza) fanno voti al Senato perchè sia respinto il disegno di legge per la separazione delle frazioni di Gambugliano e Monte S. Lorenzo (Vicenza) dalla frazione di Monteviale, e costituzione di due comuni autonomi».

### Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego lo stesso signor senatore, segretarlo, Di San Giuseppe di dar lettura dell'elenco degli omaggi.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato delle seguenti pubblicazioni:

Il signor Matteo Piccione di Roma: Battaglie di archeologia (novembre 1905, anno 2°);

Il signor Paolo La Roca Impellizzeri di Ragusa Inferiore: Problema siciliano;

Il direttore della R. Scuola di applicazione per gl'ingegneri di Roma: 1° Annuario di quella R. Scuola per l'anno scolastico 1905-906; 2º Programmi di insegnamento pel quinquennio scolastico 1905-906 a 1909-910;

Il presidente della Degutazione provinciale

di Bologna: Atti delle sessioni straordinarie di quel Consiglio provinciale dal 21 febbraio al 24 maggio 1905.

### Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor avv. Aventi Carlo, di cui in altra tornata vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i signori senatori Finali e Saladini ad introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor avv. Aventi Carlo viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor avv. Aventi Carlo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor generale Fecia di Cossato Luigi, di cui in altra tornata vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore, invito i signori senatori Mirri e Colmayer ad introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor generale Fecia di Cossato Luigi viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor generale Fecia di Cossato Luigi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell' esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle aule del Senato il conte Paolano Manassei, di cui in altra seduta il Senato approvò la nomina a senatore, prego i senatori Finali e Massarucci di volorlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il conte Manassei è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor conte Paolano Manassei del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo dichiaro entrato rell'esercizio delle sue fuzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor comm. Cesare Maugili, di cui il Senato ha giudicati validi i titoli in altra tornata, prego i signori senatori Bodio e Vigoni Giulio d'intredurlo nell'aula per la prestazione del giuramento).

(Il signor comm. Mangili è introdotto nell'aula e presta giuramento con la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor comm. Cesare Mangili del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

### Incidente sull'ordine del giorno.

SONNINO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO. Ho chiesto di parlare perchò l'altro giorno abbiamo sentito dal Ministero che restava in ufficio per il disbrigo degli affari in corso; nonostante questa dichiarazione, è stata presentata una filastrocca di leggi che, evidentemente, ci terranno qui per qualche tempo, se vegliamo seriamente discuterle.

Le relazioni non furono distribuite che stamane; auzi una mi fu data all'entrata nell'aula del Senato. Non mi sembra corretto il sistema di venire a farci discutere queste leggi mentre abbiamo l'annuncio delle dimissioni del Ministero.

Sarà forse necessario procedere all'approvazione delle proroghe, perchè per quelle è questione d'urgenza per scadenza di tempo, e ne potrebbero venir danni alla cosa pubblica, ai terzi; e ci sono auche altre leggi che si possono considerare come necessarie; ma poi, ve ne sono di quelle, forse utilissime, ma che potrebbero benissimo aspettare la soluzione della crisi. Io quindi invito il Senato di rimandare tutte quelle, che, se anche importanti, non sono urgenti.

Abbiamo, per esempio, la legge relativa ai mutui fondiari, la quale è appunto una di quelle che involge principi gravissimi, ed è una sconvenienza costituzionale discuterla nel momento presente. La ragione che si è addotta, che alcune di queste leggi furono già votate dalla Camera, non parmi sufficiente.

Anche noi abbiamo votato delle leggi, e la stessa ragione dovrebbe aliora indurre i ministri ad insistere presso l'altro ramo del Parlamento perchè fossero discusse.

Se fra i molti progetti presentati al Senato ve n'era uno che presentava davvero tutti i caratteri dell' utilità, della necessità, questo era quello sulla formazione dei Gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato, ed è appunto quello che il Ministero ha pregato di rimandare. Ora, tale progetto, non solo sembrava utile e necessario, ma anche urgente nel momento attuale, perchè, se si è ritenuto che vi siano stati abusi e danni nel passato, questo è il loco per impedire che i danni si ripetano in un prossimo avvenire.

Io credo, dunque, che il Senato dovrebbe restringere il suo esame alle proroghe ed a quelle leggi che potranno essere ritenute necessarie ed urgenti: e questa è la proposta che io faccio.

PRESIDENTE. Prego il senatore Sonnino di osservare che il Senato su questa materia ha già deliberato l'altro giorno. Trattandosi in parte di leggi di proroga da votarsi prima della fine dell'anno, e in parte di leggi d'urgonza, ha acconsentito che fossero discusse.

Ora, se il senatore Sonnino fa una proposta formale perchè il Senato ritorni sulla deliberazione presa l'altro giorno, io la porrò ai voti. SONNINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO. Io faceva selo esservare che, eltre le leggi di prorega e le leggi di urgenza, ce ne sono delle altre, come quella sui ruoli organici, che interesserà gli impiegati per l'Ispettorato sull'Agro romano, ma che certamente non sono urgenti e che si potranno rimandare: ma, dopo ciò che ha detto il Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi proposta formale, credo che non sia il caso di tornare sulle deliberazioni già prese dal Senato...

FORTIS, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTIS, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Mi associo a quello che ha detto l'onorevole Presidente del Senato, che non si possa, cioè, ritornare su di una deliberazione dell'assemblea.

Quanto al progetto di legge sui gabinetti, ripeto la dichiarazione già fatta, che cioè nessun futuro Presidente del Consiglio e nessun futuro ministro violerebbe le norme di quel progetto, se anche non fosse diventato legge...

SONNINO. Quel che avverrà non si sa...

FORTIS, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Credo d'interpretare esattamento il pensiero di quelli che verranno al Ministero.

PRESIDENTE. Non facendosi alcuna proposta, l'incidente è esaurito.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: «Proroga al 30 aprile 1906 del termine assegnato all'art. 4 della legge 27 marxo 1904 n. 139, ed all'articolo unico della legge I giugao 1905 n. 224 alla Commissione di inchiesta sulla marina militare». (N. 206).

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame dei varii disegni di legge, debbo render grazie sia alla Commissione speciale che a quella di finanze, per la sollecitudine con la quale hanno esaurito l'esame di questi disegni di legge. Credo di rendermi interprete del Senato, porgendo loro un pubblico ringraziamento. (Bene).

Ciò detto, passiamo all' ordine del giorno che porta la discussione del disegno di legge: « proroga al 20 aprile 1906 del termine assegnato dall'art. 4 della legge 27 marzo 1904, n. 139, ed all'articolo unico della legge 1 giugno 1905, n. 224 alla Commissione di inchiesta sulla marina militare».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

### Articolo unico.

È prorogato al 30 aprile 1906 il termine assegnato dall'art. 4 della legge 27 marzo 1904, n. 139, e dall'articolo unico della legge 1° giugno 1905, n. 224, alla Commissione incaricata di indagare sopra quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione della Regia marina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un progetto di legge che consta di un articolo unico, si voterà poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: «Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, serie terza, per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue » (N. 208).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, numero 4727, serie terza, per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge. FABRIZI, segretario, legge:

### Articolo unico.

I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª) per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue, già prorogati con le leggi 30 giugno 1901, n. 262, 24 dicembre 1903, n. 494 e 22 dicembre 1904, n. 658, sono nuovamente prorogati fino al 31 dicembre 1906.

PRESIDENTE. È aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e poichè si tratta di un disegno di legge che consta di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per agevolare i mutui fondiari ». (N. 210).

PRESIDENTE. Porremo ora in discussione il disegno di legge che ha per titolo «Provvedimenti per agevolare i mutui fondiari».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato n. 210).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

Alle disposizioni delle leggi sul Credito fondiario 22 febbraio 1885, n. 2922 (testo unico), 17 luglio 1890, n. 6955 e 4 giugno 1896, n. 183 sono recate le modificazioni contenute negli articoli seguenti:

(Approvato).

### CAPO I.

AGEVOLAZIONI
TRIBUTARIE E PROVVEDIMENTI GIURIDICI.

### Art. 2.

Oltre le cartelle cogli interessi indicati negli articoli 4 della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922 e 37 della legge 17 luglio 1890, n. 6955, gli Istituti di credito fon-

diario potranno emettere cartelle con l'interesse del 3.75, e del 3.25, o del 3 per cento al netto.

(Approvato).

### Art. 3.

Per i mutui stipulati e da stipularsi dagli Istituti di credito fondiario al 3.75 per cento o ad altro saggio inferiore, anche in trasformazione di mutui a saggio superiore, i debitori pagheranno dal 1º gennaio 1906 agli Istituti di credito fondiario, affinchè questi ne soddisfacciano l'erario dello Stato, i seguenti tributi annui a titolo d'imposta di ricchezza mobile e di abbonamento per le tasse di qualunque specie, che possano spettare alle finanze dello Stato per il contratto di mutuo, per la emissione e circolazione delle cartelle fondiarie e per tutti indistintamente gli altri atti e formalità enunciati nell'articolo 1 della legge 4 giugno 1896, n. 183:

a) per l'imposta di ricchezza mobile, un contributo di lire 10 ogni 100 d'interessi da corrispondersi per i mutui non superiori a lire 10,000, o nuovi, o ridotti entro tale cifra al momento della trasformazione, e lire 12 analogamente per i mutui superiori a tale somma;

b) a titolo di abbonamento per tasse come sopra, otto centesimi per 100 lire dei mutui non eccedenti le 10,000 lire, e dieci centesimi per gli altri.

Il secondo di questi contributi sarà riversato dagli Istituti mutuanti ai competenti uffici del registro, e l'altro nelle tesorerie dello Stato, secondo l'articolo 22 della legge predetta.

Quando il mutuo, per l'ammortamento o per restituzioni anticipate, sia ridotto alla metà, il contributo che rappresenta l'abbonamento alle tasse sarà pure ridotto alla metà.

(Approvato)

### Art. 4.

All'articolo 3 della legge 4 giugno 1896, n. 183 è sostituito il seguente:

Il debitore ha facoltà di liberarsi anticipatamente in tutto od in parte del debito, soddisfacendo, però, l'Istituto e l'erario dei rispettivi compensi nella misura e nei limiti qui appresso indicati: l'Istituto, del diritto di commissione, per una volta sola, sopra ogni 100 lire della somma restituita prima del tempo; e l'erario del pagamento di un quarto delle restanti quote di contributo per l'abbonamento alle tasse sul capitale anticipatamente restituito. Il versamento dei suddetti compensi sarà fatto congiuntamente al rimborso anticipato del capitale. Per il capitale che rimanga ancora dovuto, continuerà l'obbligo del pagamento delle corrispondenti quote del detto contributo.

Saranno esenti dal contributo per l'abbonamento alle tasse le restituzioni anticipate parziali o totali di mutui, che originariamente non eccedevano le lire 10,000, anche quando si tratti di espropriazioni.

Nessun compenso è dovuto per quella parte del credito capitale, per la quale, esaurita l'espropriazione dei beni ipotecati, l'Istituto sia rimasto incapiente.

Parimenti non sarà pagato il quarto delle restanti quote di contributo per l'abbonamento alle tasse, nel caso contemplato dall'articolo 20, e nel caso di restituzione anticipata di mutuo, operata mediante stipulazione di nuovo mutuo con lo stesso o con altri Istituti, purchè in ambedue i casi la somma e la durata del mutuo che si stipula non siano inferiori al capitale ancora dovuto e agli anni che rimangono a decorrere; salvo solo, in riguardo alla somma, la diminuzione necessaria per raggiungere immediatamente il multiplo di cinquecento.

Se la stipulazione segue con lo stesso Istituto, questo non percepirà alcun diritto di commissione, salvo solo centesimi 25, a titolo di rimborso di spese, per ogni cartella unitaria o multipla, emessa in corrispondenza della nuova stipulazione.

Se invece il mutuo è convertito in altro mutuo con altro Istituto, resterà fermo il diritto di commissione indicato nel terzo comma del presente articolo.

Per i mutui in contanti di cui nella prima parte dell'articolo 11 della legge 17 luglio 1800, n. 6955, resta in vigore la prima parte dell'articolo stesso.

(Approvato).

### Art. 5.

I mutui fondiari, che saranno trasformati a tenore della presente legge, dovranno essere estinti in un periodo di tempo non superiore

ad anni 50 dal giorno del contratto o dell'atto di trasformazione.

(Approvato).

### Art. 6.

Ove si addivenga alla trasformazione dei mutui fondiari come agli articoli precedenti, l'eventuale differenza tra il rimborso alla pari delle attuali cartelle e il prezzo di vendita delle nuove sarà a carico del mutuatario; ma, previi speciali accordi col mutuatario stesso, potrà essere anticipata dai Crediti fondiari.

Per siffatta anticipazione i Crediti fondiari sono autorizzati a disporre del fondo di riserva ordinario considerato dall'art. 11 della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922.

(Approvato)

### Art. 7.

Non sarà di ostacolo alla trasformazione degli attuali mutui l'esistenza di un debito a carico dei mutuatari per semestralità arretrate, interessi di mora, spese giudiziali ed altri accessori.

Per la sistemazione e per il pagamento di tale debito, e della somma anticipata in conformità dell'articolo precedente, i crediti fondiari stabiliranno le cautele che, nel loro interesse, dovranno essere osservate; e potranno anche richiedere un'ipoteca a maggior garanzia.

L'ipoteca a maggior garanzia, che verrà consentita dal mutuatario, dovrà avere grado immediatamente posteriore all'ipoteca originaria, od almeno un grado utile, a giudizio del credito fondiario.

(Approvato).

#### Art. 8.

L'ammontare del debito dipendente dalle semestralità arretrate, dagli interessi di mora, dalle spese giudiziali ed altri accessori, dalle somme che potranno essere anticipate in conformità dell'art. 6, costituirà un capitale a parte, da estinguersi in un periodo di tempo non superiore a quello di ammortizzazione del mutuo trasformato, indipendentemente dal capitale residuo del mutuo stesso, e con una ragione d'interesse non superiore a quella stabilita per il mutuo trasformato, oltro la relativa imposta di ricchezza mobile.

(Approvato).

### Art. 9.

Oltre quanto è disposto agli articoli 4 e 10, nessuna tassa sarà dovuta all'erario per gli atti e per i contratti di trasformazione dei mutui attuali, pei relativi annotamenti ipotecari, per gli atti e per i contratti di sistemazione del debito, e per l'ipoteca a maggior garanzia di cui nell'art. 7.

(Approvato).

### Art. 10.

Per i mutui non superiori a lire 20,000, sia che si tratti di nuovi mutui, sia che si tratti di quelli pei quali si vorrà profittare delle disposizioni degli articoli 4 e 20, si intenderanno compresi nell'abbonamento indicato nell'art. 3, tutte le tasse di bollo dovute per i certificati delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni e relative domande, ed in generale per tutti gli atti e documenti, che, sopra diretta richiesta degli Istituti di credito fondiario, siano, con le norme e cautele da stabilirsi nel regolamento, rilasciati dai competenti uffici pubblici, e dai notai con lo scopo di istruire e documentare le domande di mutuo.

(Approvato).

### Art. 11.

La facoltà di scrivere su carta da bollo da centesimi 50 gli atti per il procedimento di esecuzione indicati nell'art. 21 della legge 4 giugno 1890, n. 183, è estesa a tutti gli atti di procedura, posti in essere dagli Istituti di credito fondiario, o che seguano anche ad istanza delle parti in occasione di trasformazione di mutui o costituzione di mutui nuovi, compresigli atti dei giudizi incidentali, ancorchè riguardino questioni di merito, in tutti i gradi di giurisdizione e dei giudizi di graduazione e di liquidazione ed i relativi incidenti, come pure agli atti di immissione in possesso di stabili aggiudicati agli Istituti creditori, in seguito a subaste promosse sia dagli Istituti stessi, sia da terzi.

(Approvato).

#### 'Art. 12.

È prorogato fino al 31 dicembre 1916 il termine stabilito nell' articolo 31 della legge 4 giu-

gno 1896, n. 183, per godere il benefizio della riduzione ad un quarto delle tasse di registro per gli atti di trapasso e di cessione ivi contemplati, in dipendenza dei mutui stipulati fino al 31 dicembre 1895.

(Approvato).

### Art. 13.

Quando il mutuo sia esclusivamente destinato a migliorare i fondi rustici sui quali è costituita l'ipoteca a garanzia dell'Istituto, il mutuatario pagherà per i primi cinque anni del prestito soltanto gl'interessi, i due contributi erariali e il diritto di commissione. Il rimborso del capitale per l'ammortizzazione si farà nel restante periodo di tempo convenuto per la estinzione totale del mutuo.

Le condizioni e le modalità per la concessione di questi mutui saranno stabilite nel regolamento.

(Approvato).

### Art. 14.

Nel caso che il mutuo sia contratto per migliorare i fondi, è ammessa una speciale ipoteca da stipularsi dal mutuatario a favore del mutuante, limitatamente alle migliorie che si raggiungeranno investendo il capitale mutuato.

La miglioria dovrà essere nettamente distinguibile dal precedente stato colturale ed economico del fondo accertato con precedente perizia; ed in ogni caso non sarà attribuibile alla relativa ipoteca se non la differenza tra il valore del fondo in base al precedente stato colturale od economico, e lo stato raggiunto con la miglioria medesima.

Non si fa luogo all'ipoteca per migliorie, o si ha come non fatta, dove una novella coltura o una radicale trasformazione di coltura con aumento del valore fondiario non sia introdotta; o, trattandosi di terreni fabbricabili, dove non siano costruiti novelli corpi redditizii o accrescenti il valore del fondo, o auche novelli piani e parti dello stesso edifizio.

Dove un' ipoteca per miglioria manchi, nulla è innovato rispetto al diritto ipotecario vigente.

Le modalità saranno stabilite nel regolamento.

(Approvato).

### Art. 15.

I mutuatari, quando non vogliano liberare i beni sui quali si vaole costituire il matuo fondiario dai canoni od altri oneri reali su essi gravanti, o non possano ottenere che il creditore consenta a postergarsi all' Istituto, potranno con espressa dichiarazione autorizzare l'Istituto mutuante a trattenersi il corrispondente capitale al cento per cinque, sul quale l' Istituto pagherà i detti canoni od oneri annualmente alla loro scadenza. Quando i mutuatari presentino un contratto di affrancazione concordato con i creditori dei detti canoni od oneri, essi avranno diritto a ripetere dall' Istituto mutuante il capitale trattenuto come sopra. premessa l'esecuzione delle formalità necessarie per assicurare la liberazione del fondo dai canoni od altri oneri di cui si tratta.

(Approvato).

#### Art. 16.

Indipendentemente dalla trasformazione dei mutui, gli Istituti di credito fondiario potranno sempre procedere alla conversione delle loro cartello, in conformità delle disposizioni dell'articolo 38, capoversi 1° 3° e 5° della legge 17 luglio 1890, n. 6955, e del relativo regolamento.

La conversione potrà essere effettuata con l'emissione di nuove cartelle fondiarie a saggio inferiore permesso, inclusi i saggi di cui all'articolo 2.

La riduziono dell'interesse dei mutui corrispondenti dovrà essere operata entro un termine non maggior di un anno dalla data della conversione.

L'avviso della deliberata conversione dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e in tutti i periodici per gli annunzi legali, e dovrà essere ripetuto due volte alla distanza di dieci giorni.

Trascorso un mese dall' ultima pubblicazione, le cartelle in circolazione non potranno essere più presentate al rimborso, e l'interesse si intenderà ridotto al saggio delle nuove cartelle.

Effettuandosi la conversione, saranno applicabili ai mutui tutte le disposizioni a favore dei debitori dei crediti fondiari contenuti nella presente legge, inclusa la facoltà di prolungare i mutui, come all'articolo 5.

(Approvato).

### CAPO II.

COLLOCAMENTO E CIRCOLAZIONE DELLE CARTELLE.

### Art. 17.

Le Società, gli enti morali, le istituzioni di beneficenza e gli altri istituti, i quali per le eggi che li concernono, hanno l'obbligo d'impiegare in titoli emessi o garantiti dallo Stato il loro patrimonio, in tutto o in parte, avranno facoltà di farne l'impiego, sino ad un quarto rispettivamente del tutto o della parte, in cartelle emesse dagli istituti di credito fondiario, anche in liquidazione.

(Approvato).

### Art. 18.

Le cartelle fondiarie possono essere accettate per cauzione dalle amministrazioni dello Stato, dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza, dalle Casse di risparmio, dai Monti di pietà, per un valore ragguagliato ai nove decimi del prezzo medio di Borsa del semestre precedente, se al momento in cui la cauzione è prestata il loro corso non è più basso.

SCIALOJA. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. Ho domandato la parola, perchè l'art. 18 di questo progetto di legge stabilisce dei rapporti tra gli istituti in esso menzionati e i cittadini, ai quali si concede il diritto di dare per cauzione anche le cartelle fondiarie ad un determinato prezzo. Questo prezzo è stabilito con la seguente formola « per un valore ragguagliato ai nove decimi del prezzo medio di Borsa del semestre precedente, se al momento in cui la cauzione è prestata il lero corso non è più basso».

Ora, io, francamente, non intendo che cosa significhino queste parole dell'art. 18. E poichè, pur troppo, non siamo in grado di proporre emendamenti, per i quali la legge sarcbbe rimandata alla Camera, così desidererei formali dichiarazioni dal ministro, per togliere di mezzo, per quanto sia possibile, i miei dubbi. Se, come è preveduto dalle ultime parole dell'articolo, al momento in cui è prestata la cauzione, il corso delle cartelle è inferiore alla media del semestre precedente, che cosa accadrà?

Si può interpretare l'articolo in due maniere: o gli Istituti in esso menzionati potranno prendere le cartelle al valore del momento della costituzione della cauzione, quando questo sia più basso dei nove decimi della media del semestre, oppure, in tal caso, non saranno ammesse le cartelle come parte della cauzione, perchè l'articolo comincia con le parole: « le cartelle fondiarie possono essere accettate » e finisce: « se al momento in cui la cauzione è prestata il loro corso non è più basso ».

Riconnettendo le prime parole dell'articolo con le ultime, si può giungere alla conseguenza che in tal caso le cartelle non si possano accettare. Tutte e due queste interpretazioni, grammaticalmente, sono possibili; quale delle due si dovrà applicare a questo articolo? Entrambe sostanzialmente mi sembrano cattive. Quella che esclude la possibilità di dare in cauzione le cartelle, soltanto perchè accidentalmente, in un dato momento, il corso è ribassato al di sotto della media semestrale, nuoce al privato, mentre se la media è di molto superiore al valore nominale delle cartelle, un ribasso al di sotto non sarebbe pericoloso. Perchè dunque in tal caso negare al cittadino la facoltà di dare la cauzione in cartelle? Se invece ammettiamo che in questo caso le cartelle fondiarie, sempre si debbano accettare al prezzo che hanno in quel momento in Borsa, la cosa è pericolosa sotto un altro riguardo; perchè, se il prezzo medio del semestre precedente è al di sotto del valore nominale, l'essere sceso repentinamente al di sotto del prezzo medio, diminuito di un decimo, significa che le cose di quell' Istituto fondiario vanno assai male, e sarebbe strano di accettare al prezzo di Borsa le cartelle, senza far neppure quel ribasso di un decimo che è prescritto sopra la media semestrale.

Conchiudo, adunque, che io sono assai incerto circa il significato di questo articolo, e che per qualunque dei due significati che esso presenta nella sua formulazione letterale, non è soddisfacente; onde sarebbe meglio formularne radicalmente uno nuovo.

PARPAGLIA. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Le osservazioni fatte dal senatore Scialoja presentano una certa gravità, esa-

minato l'articolo, come egli fece. Egli fece due ipotesi, e se non ci fossero che quelle due ipotesi, egli avrebbe giusto motivo di criticare l'articolo.

Certo, la redazione dell'articolo non è la più chiara nè la più felice. L'articolo dice che nel caso si debbano presentare le cartelle in cauzione, si calcoleranno « per un valore ragguagliato ai nove decimi del prezzo medio di Borsa del semestre precedente, se al momento in cui la cauzione è prestata il loro corso non è più basso ». Io credo che il significato dell'articolo sia questo. I nove decimi si calcolano sul valore medio di Borsa del semestre precedente, se il corso è superiore od almeno uguale al valore delle cartelle al momento in cui si presta la cauzione; se però il prezzo delle cartelle al tempo in cui si presta la cauzione è inferiore, il decimo si riduce calcolando il prezzo inferiore. Data questa interpretazione che emerge dall'insieme dell'articolo, svaniscono i dubii elevati dal collega Scialoja.

FORTIS, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Questa è una formula già accettata in una legge precedente, che è stata già messa in pratica.

CARCANO, ministro del tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, ministro del tesoro. Devo dare una chiara risposta alla domanda rivoltami dal senatore Scialoja.

Alla prima parte la risposta l'ha già anticipata il Presidente del Consiglio. E infatti, la disposizione di questo articolo 18, come quasi tutte le altre di questo disegno di legge non contengono niente di nuovo, niente che non sia già stato esaminato e approvato dal Senato.

Nelle due leggi del 7 luglio, che riguardano i crediti fondiari in liquidazione della Banca d'Italia e dei Banchi di Sicilia e di Napoli, vi sono queste stesse disposizioni. E il progetto di legge che ora sta esaminando il Senato ha appunto carattere di grande urgenza, perchè si tratta di parificare, dal primo di gennaio 1906, le condizioni dei mutuatari dei vari Istituti di credito fondiario, accordando a tutti le agevolazioni già concesse ai mutuatari dei crediti fondiari in liquidazione.

Nelle leggi citate c'è una disposizione identica a quella dell'articolo in discussione, che sostanzialmente avvalora assai la cartella fondiaria dichiarandola ammessa pei depositi a cauzione, come i titoli di Stato. Ciò non esclude che la formula non sia delle più felici, come ha detto il senatore Scialoja; ma, non ostante la imperfezione di forma, il concetto è buono e non è dubbio: esso è chiarito dagli atti parlamentari che riguardano le leggi del 7 luglio e dalla pratica applicazione delle leggi stesso, come credo risulterà pure chiarito da questa discussione, e lo potrà essere anche nel regolamento.

Il vero significato dell'art. 18 è proprio quello che è stato indicato dal senatore Parpaglia.

A cautela di chi accetta in garanzia un titolo di credito fondiario, come un titolo di Stato, si prescrive che, nella valutazione, si abbia sempre a levare un decimo dal valore del titolo stesso, onde far fronte ad eventuali futuri ribassi.

Per determinare codesto valore si prescrive, sempre a maggiore cautela, che si abbia a prendere la cifra più bassa tra il prezzo di borsa di quel giorno e il prezzo medio del semestre antecedente.

Facciamo un esempio. Supponiamo che, secondo la media del semestre, la cartella fondiaria valga 100. Se nel giorno del deposito a cauzione la cartella è segnata nel listino 100, o più, essa viene calcolata per 90. Se invece il corso del giorno fosse 98, si dovrebbe da questa cifra detrarre un decimo, ossia 9.80, e quindi valutarsi la cartella per lire 88.20.

Questo è il significato dell'articolo 18, che, non ostante l'imperfezione della formula, è sostanzialmente abbastanza chiaro e indubbiamente buono, ossia tale da non demeritare l'approvazione del Senato.

ROUX, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX, relatore. Dopo le spiegazioni date dal ministro del tesoro, poco mi resta a dire.

La stessa questione che, ha richiamato l'attenzione del nostro collega Scialoja, ha pure richiamato l'attenzione della Commissione.

Senonchè, rivedendo la discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento a proposito di questo stesso articolo, e considerando come esso sia già inserito nelle leggi per la liquidazione dei crediti fondiari degl' Istituti di emissione, la vostra Commissione si è convinta che, seppure una spiegazione poteva essere chiesta al

ministro, non era però il caso di proporre nessuna nuova formula, nè valeva la pena di rinviare la legge all'altro ramo del Parlamento per modificare la dizione, per verità non perfettamente chiara.

Con questo articolo la legge ammette due casi: che il valore di borsa della cartella al giorno in cui la si dà in cauzione, possa essere o superiore o inferiore alla media del valore di borsa che la cartella ebbe nel semestre precedente. Se il valore attuale è superiore alla media del semestre precedente, la cartella è data in cauzione per un valore equivalente ai nove decimi del valore medio del semestre precedente; e se il valore attuale è inferiore a quel valore medio, allora la si dà in cauzione, valutandola i nove decimi del valore di borsa attuale.

Con queste dichiarazioni, con questi precedenti e con le spiegazioni ottenute dal ministro qui e nell'altro ramo del Parlamento, la Commissione ha creduto e crede di poter accettare senz'altro questo articolo di legge.

SCIALOJA. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Siccome le mie parole erano dirette soprattutto ad avere schiarimenti, ringrazio il ministro del tesoro di quelli che egli mi ha dato. E perchè vi sia una certa concordia che possa avere qualche valore per il futuro; ammetto che la spiegazione data sia possibile, e che sia anzi quella voluta dal legislatore; che poi sia felicemente espressa nell'art. 18, nè io, nè altri affermeremmo. Ma siccome l'interpretazione qualche volta deve arrivare allo spirito della legge, anche attraverso a qualche velo di parole, credo che si debba per consenso di noi tutti affermare questo significato, che non ha tutti gl'inconvenienti che potrebbero presentare altre interpretazioni, e il quale è certamente quello più adatto agli enti che ricevono la cauzione e ai privati che la danno.

PRESIDENTE. Nessun' altro domaudando la parola, pongo ai voti l'art. 18.

Chi intende d'approvarlo è pregato di alzarsi. (Approvato)

### Art. 19.

Le quotazioni medie di borsa delle cartelle fondiarie di qualunque saggio d'interesse saranno fatte unicamente al prezzo secco, non compresi gli interessi in corso.

(Approvato).

### CAPO III.

STIPULAZIONE E SERVIZIO DEI MUTUI FONDIARI.

#### Art. 20.

Per le stipulazioni con cui si riduce l'interesse dei mutui in corso, mediante emissione di cartelle a saggio inferiore, le ipoteche già sicritte a garanzia dei mutui conservano, senza bisogno di espressa riserva, la loro validità ed il loro grado a garantire il capitale, gl'interessi e gli accessori; insieme ai contributi di cui all'art. 3, purchè il capitale residuale al giorno della stipulazione non sia aumentato.

La stipulazione si fa con atto unico, omesso l'atto condizionato, di cui nell'art. 13 della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922.

È in facoltà degl'istituti di fare annotare le stipulazioni considerate nel presente articolo in margine alle iscrizioni ipotecarie rimaste ferme a garanzia dei mutui.

(Approvato).

### Art. 21.

Sono ridotti alla metà gli onorari stabiliti dalle vigenti tariffe notarili per la stipulazione dei contratti di mutuo fondiario tanto per i nuovi mutui, quanto per quelli da trasformare. (Approvato).

### Art. 22.

Gli Istituti di credito fondiario, per rendere agevole ai mutuatari il pagamento di tutte le spese di trattazione e stipulazione dei mutui, possono determinarle complessivamente in una quota annuale fissa a titolo di abbonamento non superiore a 5 centesimi ogni 100 lire di capitale mutuato, da aggiungersi alle semestralità, senza distinzione di entità del mutuo, durante un numero di anni sufficiente a coprire l'istituto delle dette spese.

Gl'istituti, che adottano questo sistema, possono pretendere, all'atto della presentazione della domanda di mutuo, il deposito, salvo rimborso, della somma che si ritiene strettamente necessaria per le approvazioni preliminari del mutuo.

Nel caso di anticipata restituzione del mutuo, l'istituto ha diritto di ripetere, in unica soluzione, quella parte di abbonamento, di cui in questo articolo, che non avesse ancora conseguita.

Le spese per la trattazione e per la stipulazione dei mutui devono essere determinate in una tariffa, da approvarsi con decreto del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

#### Art. 23.

È data facoltà ai delegati degli Istituti di credito fondiario, che si presentano con certificato storico catastale riguardante determinati fondi, di far ricerche sui registri catastali, e di ricavare senza spesa le memorie e gli appunti necessari al disimpegno dell'incarico loro affidato.

(Approvato).

### Art. 24.

Gli Istituti di credito fondiario sono dispensati dalla formalità della registrazione delle quietanze delle rate semestrali pagate dai mutuatari.

(Approvato).

#### Art. 25.

Un regolamento da approvarsi con decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto coi ministri di grazia e giustizia, del tesoro e delle finanze, stabilirà le norme per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Presentazione di un disegno di legge.

BIANCHI, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BIANCHI, ministro dell'istruzione pubblica. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per l'assegnazione della spesa di 142 mila lire per lavori eseguiti e da eseguirsi nella basilica monumentale di san Francesco d'Assisi.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

Approvazione del disegno di legge: «Proroga del corso legale dei biglietti di banca e delle agevolezze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione > (N. 209).

PRESIDENTE. Ora passeremo alla discussione del disegno di legge: « Proroga del corso legale dei biglietti di banca e delle agevolezze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi, di dar lettura del progetto di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato, N. 209).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di che all'art. 10 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con Regio decreto 9 ottobre 1900, n. 373, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1906.

(Approvato).

### Art. 2.

Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta cogli art. 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1906, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli art. 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo.

(Approvato).

Questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: «Proroga a tutto dicembre 1906 delle disposizioni sulla cedibilità degli stipendi » (N. 211).

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Proroga a tutto dicembre 1906 delle disposizioni sulla cedibilità degli stipendi».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

### Articolo unico.

La proroga accordata fino al 31 dicembre 1905 con la legge 23 dicembre 1904, n. 663, alle disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 276, concernenti la cedibilità degli stipendi, è estesa fino al 31 dicembre 1906.

PRESIDENTE. È aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e poichè si tratta di un articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: «Proroga del termine di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 sui provvedimenti per la città di Roma» (N. 217).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 sui provvedimenti per la città di Roma».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

### Articolo unico.

Sono prorogati al 31 dicembre 1906 gli effetti dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, che eleva a L. 15,000,000 la somma annua netta dovuta al comune di Roma per la gestione del dazio consumo ed assegna al comune medesimo la metà del prodotto netto della gestione daziaria, dedotti il canone summentovato e le spese d'amministrazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e poichè si tratta di un disegno di legge che consta di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Rinvio ello scrutinio segreto del disegno di legge:
« Aumento di lire 600,000 al capitolo 51, articolo 1º sussidi diversi di pubblica beneficenza dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906». (N. 207)

PRESIDENTE. Viene ora il disegno di legge: « Aumento di lire 600,000 al capitolo 51, articolo 1 sussidi diversi di pubblica beneficenza dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario del 1905-906 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

### Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire seicentomila (600,000) da portarsi in aumento del fondo stanziato al capitolo 51, art. 1° « Sussidi diversi di pubblica beneficenza » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al ruolo organico dell'Ufficio d'ispezione e sorveglianza per il bonificamento dell'Agro romano ». (N. 220)

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Modificazioni al ruolo organico dell' Ufficio d' ispezione e sorveglianza per il bonificamento dell'Agro romano».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, leggo:

(V. Stampato N. 220).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

### Art. 1.

L'Ufficio d'ispezione e sorveglianza per il bonificamento agrario dell'Agro romano, istituito con Regio decreto del 15 luglio 1886, n. 3998 (serie terza), prende il nome di Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione ed il relativo ruolo organico è stabilito in conformità della tabella annessa alla presente legge. (Approvato).

### Art. 2.

Per l'attuazione del nuovo organico, di cui all'articolo precedente, è approvato il trasporto dell'occorrente fondo in ragione di annue lire 33,000 al capitolo 63 « Bonificamento e colonizzazione – stipendi » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1905-906, dai seguenti capitoli del medesimo stato di previsione:

Dal capitolo n. 65 « Spese per la esecuzione della legge 13 dicembre 1903, n. 474 », lire 30,000;

Dal capitolo n. 158 « Spese di vigilanza e diverse per la esecuzione delle leggi per la Sardegna e la Basilicata » lire 3000.

(Approvato).

Tabella.

GRADO E CLASSE	Numero dei posti	STIPENDIO INDIVIDUALE	Spesa Complessiva
Ispettore Capo	1	7000	7 000
spettori di I classe	3	5 000	15 000
Assistenti di I classe	3 1	4 000 3 000	12 000
Assistenti di II classe	1	2 500	3 000 2 500
ussistenti di III classe	2	2 200	4 400
Disegnatori di I classe	1	2 000	2 000
Disegnatori di II classe		1 500	1 500
	. 13		47 400

(Approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Collocamento di otto nuovi fili telegrafici in aggiunta a quelli esistenti della rete telegrafica nazionale ». (N. 215)

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno il disegno di legge: « Collocamento di otto nuovi fli telegrafici in aggiunta a quelli esistenti della rete telegrafica nazionale ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 215).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno avendo chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 2,500,000 pel collocamento di otto nuovi fili di bronzo fra le città indicate nella tabella annessa alla presente legge, in aggiunta a quelli esistenti della rete telegrafica nazionale; per l'acquisto dei materiali e delle macchine, e per la mano d'opera, per le rettificazioni di linee ora in esercizio; e per consolidamento delle palificazioni esistenti, allo scopo di renderle adatte a sostenere i nuovi fili.

(Approvato).

### Art. 2.

Negli stati di previsione del Ministero delle poste e dei telegrafi per gli esercizi 1905-906, 1906-907 e 1907-908 sarà iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria la somma di lire 300,000, e quella di lire 400,000 in ciascuno degli altri quattro esercizi successivi dal 1908-909 al 1911-912 per far fronte alla spesa di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Tabelia dei nuovi fili.

Numero d'ordine	Nuovi Fili							Lt	JNGHEZZA IN CHILOMETRI					
1	Genova-Messina, filo	di mm.	4.		•	•	•	•	,	•	•		1315	
2	Napoli-Torino	id.				•	•						1040	•
3	Bari-Firenze	id.				•							900	
4	Reggio Calabria-Napoli	id.				•		•	•				560	Compreso il cordone per le gal
5	Roma-Venezia	id.		•		•	•				•		670	lerie.
6	Genova-Milano	id.		٠.									154	1
7	Firenze-Milano	id.								•	•		351	
8	Milano-Venezia	id.	•	· •	•			•	•	•	•	•	280	

(Approvato).

Senato del Regne

LEGISLATURA IXII -- 1ª SESSIONE 1904 905 -- DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1905

Questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: «Valutazione del tempo passato nella spedizione della "Stella Polare" agli effetti della liquidazione della pensione». (N. 219).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Valutazione del tempo passato nella spedizione della Stella Polare agli effetti della liquidazione della pensione ».

Prego il senatore segretario Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario. legge:

#### Articolo unico.

Per gli ufficiali e militari della R. marina che presero parte alla spedizione di S. A. R. il Duca degli Abruzzi verso il Polo Nord, il tempo trascorso dal 2 giugno 1899 al 5 settembre 1900 sarà computato per gli effetti della liquidazione della pensione nella misura stabilita dall'art. 68 del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo, si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) durante l'esercizio 1905-906 » (N. 218).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Spese per le truppe distactate in Oriente (Candia) durante l'esercizio 1905-906 ».

Prego il senatore segretario Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

#### Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 480,000 da inscriversi in speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio della guerra dell'esercizio 1905-906 con la denominazione « Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) ». PRESIDENTE Dichiaro aperta la discussione. PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Ho domandato la parola per fare una dichiarazione di voto. Comprendo che i nostri soldati, che sono in terra straniera, hanno bisogno di quelle indennità e di quei sussidi, che l'Italia tanto ricca sa dare! Ma conviene che io ricordi i sentimenti e il voto dell'assemblea e lamenti l'arte poco corretta, onde si conduce la politica internazionale.

Signori senatori, notate innanzi tutto lo strano titolo, che l'onor. ministro della guerra e l'onorevole ministro del tesoro hanno dato a questo disegno di legge. Esso è intitolato: « Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) ». Candia è minima parte dell'Oriente. Le parole hanno il loro significato preciso e spesso tecnico. L'onorevole ministro della guerra sa, come tutti sanno, che si possono distaccare truppe dentro il territorio, sia terrestre, o fluviale, o marittimo, della nazione. Impropriamente si dice di essersi distaccate truppe in Candia per nascondere un triste e doloroso fatto, l'intervenzione armata, contraria alla nazionalità, all'indipendenza e alla sovranità dell'isola. Io voglio credere che gli onorevoli patrioti che hanno proposta questa legge di aumento di speso per l'intervenzione armata abbiano avuto ribrezzo di usare le parole « Intervenzione armata» che fecero tanto danno alla nostra patria.

Non posso inoltre tacere la inesattezza delle ragioni addotte per l'aumento della spesa. Il ministro proponente, l'onor. Pedotti, scrisse nella breve relazione: « che a noi sono note le condizioni politiche dell'isola di Candia che hanno richiesto e richiedono tutt'ora lo interessamento delle Potenze».

La parola interessamento è poco elegante, e serve a nascondere che i nostri italiani sono colà ad impedire l'annessione dell'isola alla Grecia e la manifestazione dei voti della sovranità del paese. L'onor, ministro scrisse ancora ... delle Potenze alle quali fu affidato l'incarico di assicurarne lo stabile assetto. Lo crede l'onor, ministro che le Potenze ebbero un incarico? In verità le Potenze se lo presero. Chi poteva darlo ad esse?

Non voglio ripetere quanto dissi più volte in quest'Assemblea a difesa delle nazionalità oppresse e a condanna di una politica riprovevole. Invece ricorderò il voto, i sentimenti, che onorano il Senato del Regno. (Bene).

L'8 aprile 1897 si discusse l'Indirizzo in risposta al discorso della Corona, letto dal senatore Villari. L'Indirizzo recava queste parole: « il Senato fa voti che nella questione d'Oriente il Governo riesca, d'accordo con le grandi Potenze, ad assicurare la pace, rendendo giustizia ai popoli ». Io dimostrai che la storia del secolo xix ci insegnava che non altrimenti si potettero dare giustizia e libertà ai popoli, se non riconoscendo la loro autonomia e la loro nazionalità.

Farei ingiuria al Senato se dicessi che in questo primo lustro del secolo xx noi vediamo ovunque risorgere l'idea etnica e cosciente della nazionalità: basta ch'io accenni alla cronaca contemporanea della rivoluzione russa.

Alle mie dimostrazioni, che erano la certa ragione del nuovo diritto pubblico internazionale, rispose il senatore Lampertico, membro della Commissione per l'Indirizzo e disse che egli lodava le mie proteste, lodava il non intervento e la difesa dei principi del nostro risorgimento nazionale, aggiungendo che: « come quei principi avevano contribuito potentemente a formare l'Italia, così non potevano rinnegarsi nelle nostre relazioni internazionali e nella soluzione delle gravi questioni d'Oriente ». Il relatore senatore Villari dichiarò che il senatore Lampertico aveva ben risposto ai miei sentimenti, e l'Assemblea fu unanime nel dare alle parole dell' Indirizzo la interpretazione che il nostro Governo dovesse proteggere la libertà, l'autonomia e la nazionalità dei popoli.

Io non vedo oggi al banco del Ministero l'onorevole ministro degli affari esteri, che avrebbe dovuto prender parte alla discussione di questa legge, perchè egli ha determinato, col fatto dell'aumento delle truppe che occupano Candia, le spese rispondenti all' ingiusta occupazione.

Essendo nell'aula il Presidente del Consiglio, non posso tacere che il potere legislativo rimane privo delle prove ufficiali, che valgano a fare dare un esatto giudizio della politica estera.

Il ministro della guerra afferma che a noi sono note le condizioni di Candia. Il relatore della Commissione con maggiore riserva dice: « Le ultime vicende politiche di Candia sono abbastanza note ». Ma io domando: a chi, come e per
quali documenti ufficiali? Il Ministero degli affari esteri ha soppresso la comunicazione dei
documenti diplomatici; talchè dobbiamo vivere
delle notizie che i libri bleu, bianchi o azzurri
delle altre nazioni ci danno; dobbiamo vedere
che, mentre ogni giorno la letteratura politica si arricchisce di libri che scrivono la storia
contemporanea della diplomazia, noi non possiamo conoscere le occulte cose della nostra
diplomazia.

Ne' giorni passati lessi due volumi del Billot, che fu ambasciatore di Francia, sulla politica francese verso l'Italia. Noi non possiamo confutare fatti e apprezzamenti inesatti, perchè il Ministero degli affari esteri non vuole dar conto della sua azione. Ho letto un altro libro di Franz Despagnez sulla diplomazia della terza repubblica francese, pieno di inesattezze contro la patria nostra. Tali libri sono fondati sui documenti stranieri che non sono disdetti dai nostri. Chi ignora la verità persiste ancora a credere la calunnia che l'Italia non volle andare in Egitto, e si calunniano perfino i morti. Speriamo che col nuovo Ministero la cattiva abitudine cessi.

Il ministro degli esteri, o forse si ristora per tornare più operoso o si è affrettato alla dipartita, io non lo so. Termino, formulando il voto che cessi questa politica, la quale dispiace ai seguaci di Maometto e ai nemici suoi, e che si rinnovi il costume di un largo esame dell'azione diplomatica.

PEDOTTI, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PEDOTTI, ministro della guerra. L'onorevole senatore Pierantoni ha messo la questione sopra un terreno che non è, e non potrebbe essere di mia competenza, ma bensi del mio collega degli affari esteri. Egli pertanto vorrà perdonarmi se lo debbo sottrarmi ad accettare la discussione nei termini in cui egli l'ha posta; e credo anche che il Senato approverà questo mio procedere, dappoichè, a parte ogni ragione di competenza, e forse d'opportunità, una simile questione trascinerebbe ad una discussione così lunga quale l'ora che volge veramente non consente.

Mi limiterò a rispondere all'onorevole Pieran-

toni che, quanto al titolo della legge, esso è quello che ha sempre portato nei molti anni dacchè viene ripresentata al Parlamento. Io ho trovato questo titolo e non ho creduto di doverlo cambiare, dal momento che Camera e Senato hanno sempre accettato, esaminato e votato questo progetto di legge nella stessa forma e sotto lo stesso titolo.

In quanto all'aumento di truppe che quest'anno abbiamo dovuto mandare in Candia, dirò che è stato determinato da una vera necessità di fronte all'insurrezione, che per parecchi mesi ha turbato l'isola, anche perchè le forze nostre, proporzionalmente a quelle delle altre Potenze, erano veramente esigue; tanto esigue che non bastavano al compito loro; sicchè questo campito fu per un momento dovuto assumere da truppe russe occupanti un settore attiguo a quello assegnato all'Italia.

Una parte poi della maggior spesa è dovuta al fatto che la Camera cretese, votando il suo bilancio nello scorso luglio, si riflutò di più comprendervi l'assegno per il soprasoldo da darsi a quei graduati dei nostri carabinieri, che laggiù, con tanta lode e profitto, hauno atteso e attenono alla costituzione, all' istruzione, alla preparazione della locale gendarmeria cretese. Dal momento che quel Governo non ha più corrisposto quel soprasoldo, noi non potevamo lasciare la nestra gente nella dura condizione di chi non abbia come far fronte ai più stretti bisogni.

Che del resto l'opera dei graduati nostri dei Reali carabinieri sia, come dissi, veramente utile, tanto che venne lodata anche dalle altre Potenze, ne abbiamo una riprova nel fatto che recentemente il Regio Console alla Canea ha pur chiesto un aumento di alcuni di tali graduati. A questo aumento il Governo ha creduto di dover acconsentire; e la relativa spesa è anche compresa nella maggior somma che quest'anno si domanda col presente disegno di legge.

Detto ciò io, non avrei altro da rispondere. PIERANTONI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. L'onorevole ministre ha intese che ie he volute fare soltante una dichiarazione di vote, poiche he riconesciute che la triste politica dei fatti compiuti addimandava la votazione di questa legge. Mentre egli ha asserito di non voler fare il diplomatico, è caduto nella diplomazia ed ha voluto difendere cosa ingiusta, cattiva, cioè sostenere che il nostro Governo abbia la necessità di fare da gendarme per opprimere la nazionalità ellenica. Ha detto che le forze che sono nell'isola erano esigue. Dunque egli sa che non sono volute e ammette la violenza contro i Cretesi. Ministro delle armi, egli sa bene che, secondo le leggi militari, le nostre truppe possono andare all'estero soltanto per fare guerra.

Mi permetta di dire che è un po' ironico l'affermare che il Senato ha sempre votato l'occupazione. Siamo stati interpellati per consentire l'aumento delle forze occupanti? Ogni volta che si portano simiglianti leggi di spese, importanti e per il bilancio e per l'obbietto, si coarta la volontà dei senatori, adducendo che l'ora, che volge, reca la necessità di approvare le leggi stesse.

Io mi astengo dal dare il mio voto, il Senato approverà questa legge senza disdire i suoi sentimenti. Io rimango legico e fermo nelle mie convinzioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: «Autorizzazione ad aumentare i limiti della lotteria a favore del Comitato esecutivo dell'Esposizione da tenersi in Milano nel 1906. (N. 216).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione ad aumentare i limiti della lotteria a favore del Comitato esecutivo dell' Esposizione da tenersi in Milano nel 1908».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

### Articolo unico.

È portato a quattro milioni il limite massimo di tre milioni fissato con la legge 22 dicembre 1904, n. 695, per la lotteria nazionale concessa in esenzione di tasse a favore del Comitato esecutivo dell'Esposizione da tenersi in Milano nel 1903 per festeggiare il traforo del Sempione.

Con lo stesso decreto Reale che autorizzerà la lotteria ne sarà approvato il piano di esecuzione nel quale la misura dei premi dovrà essere in relazione alla maggior somma sopra stabilita.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1905-905 » (N.212).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del progetto di legge intitolato: «Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stansiamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1905-1906».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge: (V. Stampato n. 212).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori inscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

### Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 278,660.81 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1905-906, indicati nella tabella A annessa alla presente legge.

· (Approvato).

### Art. 2.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 1,014,200 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1905-906, indicati nella tabella B annessa alla presente legge.

(Approvato).

### TABELLA A

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1905-906.

### Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	2. Indennità di residenza in Roma al personale di car-	
•	riera dell'Amministrazione centrale L.	20,000 —
	3. Personale subalterno dell'Amministrazione centrale	•
	e provinciale delle poste (Spese fisse)	73,660 81
>	25. Spese d'ufficio (Amministrazione centrale)	5,000 —
>	30. Retribuzioni ordinarie agli agenti subalterni fuori ruolo in servizio nelle direzioni postali e negli	
	uffici di la classe.	50,000 -
>	32-bis. Retribuzioni straordinarie agli agenti rurali delle	
	poste	30,000 —
<b>»</b> -	83. Pensioni ordinarie (Spese fisse)	
	Totale degli aumenti L.	278,660 81

### Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n	. 1. Personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse)	193,660 81
>	8. Allievi fattorini - Fattorini in surrogazione di serventi - Inservienti delle sezioni femminili - Allievi guardafili ed operai addetti alla sorveglianza dei	,
•	tronchi di linea - Serventi straordinari per le feste	31,000 —
>	28. Mantenimento, restauro ed adattamento di locali (Am-	•
	ministrazione centrale)	5,000 —
· <b>&gt;</b>	30-his. Retribuzioni straordinarie agli agenti subalterni fuori ruolo in servizio nelle direzioni e negli uffici	•
	di la classe	19,000 —
<b>`</b> >	32. Retribuzioni ordinarie agli agenti rurali delle poste	
	(Spese fisse)	30,000 —
	Totale delle diminuzioni L.	278,660 81

# TABELLA B.

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrast per l'esercizio 1905-906.

A . 10		
Cap. n	6. Compensi per lavoro straordinario ed a cottimo, e	
	per eventuali indennità, a' sensi degli art. 118 e 126 del regolamento organico vigente L.	812,500 —
*	7. Assistenti ed assimilati - Operai ed allievi mecca-	
	nici - Avventizi per le feste	5,700 —
<b>»</b> .	18. Compensi e gratificazioni	10,000 —
*	34. Servizio di procacciato - Retribuzioni ordinarie e straordinarie pel trasporto delle corrispondenze e	•
	dei pacchi	70,000 —
	34 bis. Trasporto di agenti postali e di fattorini tele-	
,	grafici sui tramways-omnibus	14,000 —
>	56. Spese di esercizio e di manutenzione delle linee te-	
	legrafiche e telefoniche	22,000 —
*	87 quinquies. Retribuzioni, indennità e spese di qualsiasi natura per l'esercizio e la manutenzione della rete	
	telefonica urbana di Venezia	80,000 —
	Totale	1,014,200 —
	•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà votato fra poco a scrutinio segreto

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Concorso dello Stato nelle spese del VI Congresso internazionale di chimica applicata da tenersi in Roma nella primavera del 1906». (N. 213).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione del disegno di legge: « Concorso dello Stato nelle spese del VI Congresso internazionale di chimica applicata da tenersi in Roma nella primavera del 1906 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FADRIZI, segretario, leggo:

### Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 60,000, da inscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1905-903, colla denominazione:

« Concorso dello Stato nelle spese per il VI Congresso internazionale di chimica applicata, da tenersi in Ro:na nella primavera 1903 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
«Costruzione di veicoli per trasporti postali
sulle ferrovia» (N. 214).

PRESIDENTE, Passiamo ora all'ultimo progetto all'ordine del giorno: « Costruzione dei veicoli per trasporti postali sulle ferrovio ».

Prego il sonatoro, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

#### Articolo unico.

È autorizzata, nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi, e fino alla concorrenza di 1,400,000 lire, la spesa relativa alla costruzione di veicoli postali per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie.

Tale somma sarà ripartita in quattro esercizi nella misura seguente:

Esercizio	1905-906		•	•			·L.	300,000
	1906-907	•		•		•	>	300,000
<b>&gt;</b>	1907-908							
>								400,000
		T	otal	e.	•		L.	1,400,000

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessun avendo chiesto di parlare, la discussione è chiusa e, trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo, si voterà or ora a scratinio segreto.

### Votazione a scrutizio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge oggi discussi ed approvati per alzata e seduta.

Prego il signor senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

### Saluto al Presidente.

FORTIS, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTIS, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Nell'ipetesi che il Senato voglia prendere le vacanze, non voglio lasciare il mio posto senza mandare al Presidente del Senato un vivo ringraziamento per avere così cortasemente provveduto ad ottenere l'esame e la discussione di numerosi progetti di legge, che presentavano carattere di urgenza, e per avere così cooperato all'opera del Governo; di guisa che il Senato ha potuto condurre a termine in questi giorni un lavoro relativamento importante. (Vive approvazioni). Mando ancora al

Presidente ed al Sonato saluti ed auguri. (Applausi).

PRESIDENTE. (Alzandosi). Non tanto a mo vanno diretti i ringraziamenti del Presidente del Consiglio, quanto alle Commissioni che hanno lavorato così alacremente in questi giorni.

Credo quindi interpretare i sentimenti del Senato esprimendo al Presidente del Consiglio i nostri ringraziamenti per le parole da lui benevolmente rivolteci, e contraccambiando il suo saluto. (Vivissime approvazioni).

### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Proroga al 30 aprile 1906 del termine assegnato dall'art. 4 della legge 27 marzo 1904, n. 139, e dall'articolo unico della legge 1º giugno 1905, n. 224, alla Commissione d'inchiesta sulla marina militare:

٠.	- Senatori votanti	i .	٠.	٠	83	
	Favorovoli .	. •			73	
	Contrari					
Il	Senato approva.					

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3<sup>a</sup>) per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue:

Senatori votanti	•	•	•	•	81
Favorevoli.	•	•	•	•	78
Contrari			•	•	3
Il Senato approva.		,			

Provvedimenti per agevolare i mutui fondiari:

Senatori votanti	•	•		•	82
Favorevoli .			•		79
Contrari				•	3
Il Schato approva.					

Proroga del corso legale dei biglietti di Banca e delle agevolezze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione:

Senatori votanti	•	•	•	•	81
Favorevoli .	•	•	•	•	77
Contrari	•	•	•	•	4
Il Senato approva.				2	12

Proroga a tutto dicembre 1906 delle disposizioni sulla cedibilità degli stipendi:

Senatori votanti		•	•	- 8	l ·
Favorevoli.		•	•	. 70	
Contrari	•	•	•	11	
Il Senato approva.					

Proroga del termine di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, sui provvedimenti per la città di Roma:

Senatori votant	i.	•	•		. 8	31
Favorevoli.	•			•	75	
Contrari						
			٠.	•		

Il Senato approva.

Aumento di lire 600,000 al capitolo 51, articolo 1 «Sussidi diversi di pubblica beneficenza» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio finanziario 1905-906:

Senatori votanti		٠	٠	81
Favorevoli.	•			77
Contrari			•	4
Il Senato approva.				•

Modificazioni al ruolo organico dell'Ufficio d'ispezione e sorveglianza per il bonificamento dell'Agro romano:

	Senatori votanti	•	•	•	•	81
	Favorevoli.	•		•		75
·	Contrari					в
Il	Senato approva.					

Collocamento di otto nuovi fili telegrafici in aggiunta a quelli esistenti della rete telegrafica nazionale:

Senatori votanti	•	•	•	•	81
Favorevoli .					75
Contrari	•		•		6
Il Senato approva.					

Valutazione del tempo passato nella spedizione della «Stella Polare» agli effetti della liquidazione della pensione:

Senatori votanti	•				81
Favorevoli .					
Contrari				•	3
Senata anneara		-	•	•	•